



Dec. 91/2020

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: trattazione urgente per il settore esecuzioni immobiliari per il periodo di sospensione fino all'11.05.2020.

IL PRESIDENTE

- visto il combinato disposto dell'art. 83, d.l. n. 18 del 17.03.2020 e dell'art. 36, d.l. n. 23 dell'8.04.2020, per i quali a decorrere dal 9.03.2020 e fino all'11.05.2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11.05.2020, con conseguente sospensione per il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali;
- letto, in particolare, l'art. 83.3 lett. a), in forza del quale la sospensione non opera nei procedimenti *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”*;
- rilevato che, con specifico riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare, l'“*urgenza*” ben può essere valutata sotto il duplice aspetto dell'esigenza di definire le procedure esecutive più vetuste e di quella, ben più rilevante nell'attuale situazione emergenziale del Paese, di assicurare l'immissione di liquidità nel sistema economico, al fine di attenuare le conseguenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso (come emerge anche dalla *ratio* sottesa al decreto presidenziale n. 86/20, del 25.03.2020);
- ritenuto, pertanto, di potere astrattamente ritenere sussistere l'“*urgenza*”, nell'ambito dei procedimenti di espropriazione forzata immobiliare, nella trattazione per tutte le procedure fissate, nel periodo di sospensione, per: 1) l'approvazione dei piani di riparto *ex art. 596 c.p.c.*, tenuto conto che tali udienze consentono, in questo particolare momento di crisi sanitaria, di immettere contanti nel circuito economico, sbloccando le somme ricavate dalla procedura, somme da attribuirsi agli aventi diritto (tra cui i professionisti che svolgono il ruolo di ausiliari del giudice); 2) per la conversione del pignoramento *ex art. 495 c.p.c.*, atteso che anche tali udienze favoriscono il movimento di liquidità all'interno del circuito economico, consentendo la distribuzione (parziale o totale) di somme (anche a favore degli ausiliari del g.e.) e tenuto altresì conto della possibilità per ulteriori creditori di intervenire nelle procedure sino alla decisione del g.e. sulla conversione, con

conseguente aumento dell'esposizione debitoria e quindi della somma che il debitore esecutato dovrà versare in sede di conversione;

- ritenuto che la trattazione possa avvenire anche tramite il deposito telematico di note (ai sensi dell'art.83.6, lett. f), d.l. 18/20), ferma restando la possibilità per il singolo g.e. di celebrare l'udienza da remoto (ai sensi del comma 6, lett. f) d.l. n. 18/20);
- condivisa in tal senso quanto proposto con nota del 10.4.2020 da parte dei magistrati della terza sezione civile (gruppo B esecuzioni immobiliari) dr. Francesco Abete, dott.ssa Emanuela Musi, dott.ssa Anna Maria Diana, dott. Michele Di Martino;

DISPONE

con riferimento ai ruoli di esecuzione immobiliare e a decorrere dal 21.04.2020, e ferma restando ex art. 83.3 lett. a) d.l. citato la singola declaratoria di urgenza operata, per le cause già iniziate, "*con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, non impugnabile*":

1. la trattazione a distanza delle udienze già fissate nei sensi dell'art. 495 c.p.c. (conversione del pignoramento), con emanazione dell'ordinanza e fissazione del pagamento della prima rata a decorrere dal mese di settembre 2020;
2. la trattazione a distanza delle udienze fissate ai sensi dell'art. 596 c.p.c. (approvazione del piano di riparto).

Sarà cura del g.e. individuare le modalità di trattazione a distanza, in modo da garantire alle parti congruo avviso per la partecipazione all'udienza.

Torre Annunziata, 14.4.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Ernesto Aghina

Si comunichi:

- al Presidente coordinatore del settore civile
- al Presidente della terza sezione civile
- ai magistrati della terza sezione civile
- al Dirigente amministrativo
- al Direttore della cancelleria della terza sezione civile
- al personale di cancelleria della terza sezione civile
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Torre Annunziata
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti

Va disposto altresì l'inserimento del presente provvedimento sul sito web del Tribunale